

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

- sezione lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

per la sig.ra **ROBERTA PINTUS** nata a La Spezia il 29.03.1986 (cod.fisc.PNTRRT86C69E463B) e residente in La Spezia via Da Palestrina n°18 - ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Biso del Foro Della Spezia (cod.fisc.BSIMTT82S23E463U), con studio in p.zza Cesare Battisti 40, giusta delega rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore ove dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : avvmattiabiso@pec.it comunicata all'Ordine degli Avvocati Della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel registro generale degli indirizzi elettronici ai sensi dell'art.7, D.M. Giustizia 21.02.2011, n.44,

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.

- **Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia** C.F. 80009130115 viale Italia 87 - 19124 La Spezia SP uspsp@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Genova ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

quali controinteressati de i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, classe di concorso A27, A20, A47, A41, A40, A28 valide per gli aa.ss. 2017-2020 e seguenti, docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella IIa fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia della Spezia, valide per il triennio 2017/2020 e seguenti, classe di concorso A27, A20, A47,



A41, A40, A28 e nella I° fascia della Graduatoria Provinciali per le supplenze che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

PREMESSO CHE:

La ricorrente Roberta Pintus ha conseguito in data 18.04.2013, con votazione 110/110 con lode, Laurea Magistrale in fisica (LM-17 – classe N. L.M.17 delle lauree magistrali in fisicadi cui al D.M.16.032007) presso l'Università degli Studi di Parma.

Ha, inoltre, nell'anno 2018, conseguito i 24 Cfu in settori formativi psicoantropopedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

La sig.ra Pintus, infine, ha svolto come si dirà nel prosieguo, più di 36 mesi continuativi di attività didattica presso scuole statali.

In ragione del possesso dei requisiti di laurea magistrale, del successivo conseguimento dei 24 CFU nonché - ed in via alternativa - dello svolgimento dei 36 mesi di attività didattica la ricorrente risulta quindi avere conseguito titolo equiparabile all'abilitazione all'insegnamento (sul punto si cita Cons. Stato 4167/2020) idoneo a consentirne l'inserimento in II° fascia delle Graduatorie di Istituto e, secondo la più recente normativa, nella I° fascia delle istituende Graduatorie Provinciali Supplenze per le rispettive classi di concorso.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale 374/2017 di cui si chiede la disapplicazione, ha tuttavia illegittimamente escluso la ricorrente dalla possibilità di essere inserita nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di di istituto nonché di presentare domanda per l'inserimento nella I° fascia della Graduatorie Provinciale per le Supplenze istituite con l'O.M.60 del 10.07.2020.

La L.107/2015 determina ed individua i requisiti/titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle suindicate II° fascia di Istituto e I° fascia Graduatorie Provinciale per le Supplenze (di seguito semplicemente GPS).

L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017 che ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017



ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

L'abilitazione appare pertanto equivalente al possesso dei 24 Cfu unitamente al titolo di laurea - ovvero ai 36 mesi di servizio - per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto nonché la prestazione di servizio per 36 mesi consente alla ricorrente di accedere alla II° fascia delle Graduatorie di Istituto ed alla I° fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal collocazione nella II° fascia delle Graduatorie di Istituto e I° fascia delle GPS determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Ai fini della equivalenza tra abilitazione e conseguimento dei 24 CFU si deve ancora osservare che mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – lo stesso consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.


La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

La recente Giurisprudenza di merito, tra cui quella di questo stesso Giudice, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu; tra le tante si cita Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019, Trib. Salerno 107/2020, Trib. Messina ord 2/12/2019.

In buona sostanza la ricorrente è in possesso dei requisiti per richiedere che questo Ill.mo Giudice ordini al resistente Miur l'inserimento nelle II° fascia del Graduatori di Circolo ed Istituto nonché nella I° fascia Graduatorie Provinciali Supplenze sino ad oggi negata alla ricorrente.



L'art. 3 della O.M. 60 del 10/07/2020 prevede infatti, come dallo schema di seguito inserito, che la ricorrente possa - come ha tempestivamente fatto (doc.D) - presentare domanda per inserimento solo nella II° fascia della GPS proprio in ragione del mancato riconoscimento dell'abilitazione in capo alla Sig.ra Pintus



Invero la ricorrente, poiché in possesso di titolo equivalente alla abilitazione come già sopra chiarito ha diritto a richiedere il proprio inserimento nella I° fascia GPS.

FATTO

1) La prof.ssa Roberta Pintus, è in possesso di Laurea Magistrale in fisica (LM-17 – classe N. L.M.17 delle lauree magistrali in fisica di cui al D.M.16.032007), conseguita in data 18.04.2013 con votazione 110/110 con lode (doc.A), unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti in data 08.03.2018 (doc.B);

2) La ricorrente ha, dall'anno 2016 e senza considerare i pregressi contratti (doc.C),

prestato servizio per oltre 36 mesi presso i seguenti istituti statali:

- dal 08.11.2006 al 30.06.2017 presso il Liceo Statale G. Mazzini
- dal 19.09.2017 al 31.08.2018 presso il Ginnasione Statale L. Costa
- dal 25.09.2018 al 31.08.2019 presso il Ginnasio statale L. Costa
- dal 18.09.2019 al 31.08.2020 presso il Liceo Classico Ginnasio Statale L. Costa

3) Parte ricorrente ha completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i



successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

4) Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 nonché nella O.M. 60/2020;

5) Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato, dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".

E' Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di 24 Cfu.

6) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

7) Sulla scorta del DM 374/2017, la ricorrente non può, tuttavia, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto nè nella I° Fascia delle GPS in quanto non in possesso del requisito di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale che illogicamente, se applicata, finirebbe per escludere i soggetti in possesso dei requisiti previsti sub.B Art 5 D.lgs 59/2017, norma che considera sufficienti per accedere al concorso che recluta i docenti di ruolo il possesso dei 24 cfu.

8) Se il possesso di tali requisiti è sufficiente per accedere al concorso che recluta i docenti di ruolo non può il D.M., atto avente forza normativa inferiore, non prevedere per volgere nelle more la medesima attività nella funzione di supplente il possesso di quello stesso requisito.

9) Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 4167/2020), poi, l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per almeno tre anni è titolo equiparabile alla abilitazione all'insegnamento ciò in quanto il protrarsi



dello svolgimento dell'incarico è idoneo a creare l'affidamento del docente avviato in buona fede a questa attività professionale, ma soprattutto nel riconoscimento che la logica dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per l'insegnamento (l'abilitazione oltre la laurea) è proprio l'aver svolto attività di formazione volta all'esercizio della funzione docente.

10) Ad oggi, la Sig.ra Pintus è ancora nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso della stessa e la durata del servizio prestato siano idonei a qualificarla come docente abilitata all'insegnamento;

11) Le graduatorie di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto ed essere inserita nella II° fascia GPS;

12) La ricorrente, per l'a.s. 2020/2021 e seguenti sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti collocati in 2° fascia di Istituto e I° fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze in cui la stessa non ha potuto presentare domanda di inserimento proprio per il mancato riconoscimento dell'abilitazione.

13) Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 326 del 03.06.2015, "1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I e II fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1 febbraio ed entro il 31 agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento..."

14) Nonostante il chiaro dettato regolamentare la ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella seconda fascia aggiuntiva avendo conseguito il titolo abilitante (Laurea + 24 cfu entro i termini previsti dal D.M. 326 del 2015 e comunque svolgimento di attività didattica per il termine di 36 mesi).

15) L'attuale inserimento della ricorrente in terza fascia G.I. e II° G.P.S., anche in ragione di quelli che saranno i nuovi inserimenti in seconda fascia operati in occasione della nuova procedura concorsuale di cui al O.M. 60/2020, rischia di determinare



verosimilmente per la ricorrente l'impossibilità di prestare servizio per l'a.s. 2020/2021 danno grave ed irreparabile che si richiederà in via cautelare di evitare con l'inserimento in graduatoria in via d'urgenza.

ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 374/2017

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I. nonché nella I° fascia delle graduatorie provinciali supplenze per cui la ricorrente non ha potuto presentare domanda.

Invero, il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Il Decreto Ministeriale suindicato appare illegittimo ed in violazione della normativa primaria dovrà essere disapplicato.

L'illegittimità del D.M. 374/2017 determina la consequenziale illegittimità del DM 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia.

La ricorrente è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito da Laurea Magistrale e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque,



di acquisire la conoscenza e la preparazione della Sig.ra Pintus nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110 che deve consentire alla ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto ed anche nella IIa fascia aggiuntiva nonché nella I° fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze avendo i requisiti per la relativa domanda.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...” Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che espressamente continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017). La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione che è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;



A partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente. La premessa è confermata da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.." Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..." Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in



specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) **con i 24 Cf o 36 mesi di servizio.**

La condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia (doc.E), appare pertanto del tutto illegittima.

Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II° fascia Istituto e I° GPS, pur riservate agli abilitati.

È pertanto del tutto illegittima la disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento (Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998), per cui l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite “abilitanti” previste dal nostro ordinamento non rientrano invece nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero



dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie.

Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...".

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019).

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Il D.M. 374/2017 appare pertanto illegittimo, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla II° fascia di Istituto nonché I° fascia



Graduatoria Provinciale Supplenze determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Di conseguenza, l'accesso alla I° e II° fascia sopra indicate non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Se la legge 107/2015 ha affermato, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..” Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”

E' evidente che il decreto legislativo abbia equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu nonché di un servizio di oltre 36 mesi vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

L'istante dovrà pertanto in forza di provvedimento Giudiziale essere inserita nella II° fascia delle graduatorie di Istituto nonché nella I° fascia delle istituende graduatorie provinciali supplenze per avendo, nelle more a pena di inammissibilità, presentato domanda per la II° fascia.

ILLEGITTIMITÀ/ECESSO DI POTERE



L'illegittimità degli atti impugnati emerge chiaramente dal combinato disposto delle norme che hanno portato alla pubblicazione del D.M. 92/2019.

Il D.M. 249/2010 - ancora in vigore - prevede che possano accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", che: "...
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...".

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 già sopra richiamato statuisce: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione, in forza del combinato disposti di tali norme, ha quindi riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

Ne discende, in tutta evidenza, che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia



aggiuntiva delle Graduatorie di Istituto e nella I° fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 374/2017

PER VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE

La norma appena indicata si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Appare opportuno rilevare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”. Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito tali direttive, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineando la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”.

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” richiamano le seguenti definizioni normative:

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;



c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

SULLA VALIDITÀ DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE



Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 326 del 03.06.2015, "1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, e in II fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il 1 febbraio ed entro il 31 agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.." Nonostante il chiaro dettato regolamentare il ricorrente si è trovato nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella seconda fascia aggiuntiva avendo conseguito il titolo abilitante (Laurea + 24 cfu entro i termini previsti dal D.M. 326 del 2015).

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale, per le ragioni esposte in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi emanandi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea ovvero dalla prestazione di servizio per oltre 36 mesi idoneo a consentire l'inserimento nella II° fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente nonché nella I° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituita con l'O.M. 60 del 10.07.2020.

In conseguenza e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Ministero convenuto ad inserire la ricorrente nella II° fascia delle Graduatorie di Istituto ovvero II° fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Istituto del personale docente nonché nella I° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituita con l'OM 60 del 10.07.2020 per le classi di concorso A27, A20, A47, A41, A40, A28 ovvero per quelle ritenute oppure



in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e soggetto al versamento del contributo unificato di Euro 259,00..

In via istruttoria si produce:

1. Dm 374/2017;
2. Graduatoria dipartimentale III Fascia.
3. Allegato al D.M. del 10.8.2017 n.616;
4. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
5. O.M. 60/2020.

Doc.A Certificato conseguimento laurea;

Doc.B Certificato conseguimento 24 cfu

Doc. C Contratti individuali lavoro

Doc. D inserimento III° Fascia

Doc. E richiesta Inserimento II° Fascia Roberta Pintus

Doc. F Cedolino paga 2020

La Spezia 04.08.2020

Avv. Mattia Biso



ISTANZA
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella II° fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente e nella I° fascia Graduatorie Provinciale Supplenze per le classi di concorso A27, A20, A47, A41, A40, A28.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Stante l'evidente oggettiva difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette, non noti e nemmeno conoscibili alla parte ricorrente, rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò lo scrivente difensore

FA ISTANZA

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., affinché contestualmente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti Voglia autorizzare la notifica ai convenuti ed agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza e con le modalità di seguito indicate:

- 1) Quanto al MIUR - Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) mediante notifica nel domicilio ex lege in



Roma presso l'Avvocatura dello Stato, all'indirizzo di posta certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- 2) Quanto - Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia c.f. 80009130115 viale Italia 87 (uspsp@postacert.istruzione.it) mediante notifica nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Genova all'indirizzo di posta elettronica certificata: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it .
- 3) Quanto a tutti gli eventuali controinteressati disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Con osservanza

La Spezia 04.08.2020

Avv. Mattia Biso

